



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV*  
*Personale docente ed educativo*

Ai Direttori degli  
Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

OGGETTO: Posti dell'organico nella scuola primaria – scuole carcerarie.

L'art. 12 comma 7 dell'O.M. 207/2018 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2018/19 dispone che: *“Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie vacanti e disponibili dopo le operazioni 2017/2018 ai docenti già utilizzati da almeno due anni sulle predette sedi. I docenti eventualmente assunti in ruolo con decorrenza 1 settembre 2017, privi del prescritto titolo, sono riassegnati prima dei movimenti 2018/19 su posti comuni lasciati liberi a seguito della predetta assegnazione di titolarità dei docenti in utilizzazione da almeno tre anni.”*

Al riguardo si precisa che il personale di cui al predetto comma dovrà presentare domanda cartacea all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia in cui è presente la sede carceraria di utilizzazione, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI.

L'Ufficio territorialmente competente che dispone l'assegnazione di titolarità sulla sede carceraria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dei docenti assegnati.

Ai fini del requisito dell'utilizzazione “da almeno due anni” si tiene conto anche dell'anno in corso.

Il Dirigente  
Antimo Ponticciello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993